
CORRADO DE MARTINI

TELEMATICA E DIRITTI DELLA PERSONA

SOMMARIO: 1. La diffusione del messaggio elettronico. — 2. Il sistema del *network*. — 3. I modi di trasmissione delle informazioni. — 4. La comunicazione attraverso Internet. — 5. Diffusione di informazioni e diritti della personalità. — 6. L'identificazione dei soggetti. — 7. Alcuni esempi pratici. — 8. L'applicazione dei sistemi di tutela della personalità. — 9. Le banche dati. — 10. Il ruolo del giurista. — 11. L'informazione diffusa da autore noto. — 12. L'informazione diffusa da autore ignoto. — 13. Necessità di una disciplina internazionale uniforme. — 14. Inadeguatezza degli strumenti negoziali.

1. LA DIFFUSIONE DEL MESSAGGIO ELETTRONICO.

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni ha già completamente trasformato modi, tempi e caratteristiche dell'attività di trasmissione e diffusione di notizie e informazioni. Le innovazioni introdotte in questo settore concernono i meccanismi e le modalità di trasmissione e diffusione del messaggio; ma al tempo stesso concernono anche il messaggio in quanto tale, le modalità della sua creazione ed il supporto sul quale esso viene trasportato.

Una volta, il messaggio o la notizia avevano forma o scritta o orale; il computer ha introdotto un nuovo supporto, che è anche un nuovo modo di essere del messaggio. Questo non è più soltanto contenuto in uno scritto o in un discorso, ma può esser contenuto in un pacchetto di impulsi elettronici.

In passato, i messaggi circolavano fra gli individui nei modi tipici in cui circolano gli scritti o le parole; e la trasmissione per via telefonica non aveva apportato alcuna significativa differenza, se non l'annullamento delle distanze tra persone. Ma la diffusione del messaggio elettronico, che avviene con grandissima rapidità anche su distanze elevate, e che riassume in sé le caratteristiche

* Comunicazione presentata al Convegno « Il diritto delle telecomunicazioni » tenutosi ad Alghero il 20 e 21 settembre 1996, organizzato dall'Università di Sassa-

ri e dal Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei nell'ambito della ricerca CNR « Il diritto delle telecomunicazioni ».

del messaggio orale e del messaggio scritto (attraverso la possibilità di memorizzare il messaggio e di riversarlo su un supporto di carta), è cosa del tutto nuova.

Questo nuovo modo di trasmettere messaggi a distanza è infinitamente più veloce di qualsiasi altro metodo noto, ed è anche meno costoso e più efficace.

Le straordinarie semplificazioni introdotte dalle nuove tecnologie della comunicazione hanno innescato meccanismi economici di enormi dimensioni, e le telecomunicazioni sono divenute in tutti i paesi sviluppati un settore trainante dell'economia, comunque in grande sviluppo.

Il futuro ci riserverà altre sorprese e la sempre maggiore facilità della comunicazione a distanza continuerà a modificare in modo sempre più incisivo la nostra vita quotidiana.

Già oggi, tuttavia, telematica e interattività hanno del tutto modificato tempi, modi e caratteristiche della comunicazione e della diffusione di notizie.

Alcune recenti vicende che hanno scosso la pubblica opinione (e penso soprattutto, ma non soltanto, alla vicenda della pubblicazione su Internet del libro sugli ultimi anni di vita di Mitterand) hanno reso evidente che la telematica, e la straordinaria facilità di uso degli strumenti che questa mette a disposizione, possono comportare lesioni dei diritti di personalità dell'individuo infinitamente più gravi che per il passato.

Questa relazione è solo un breve studio preliminare, che ha soltanto lo scopo di individuare i problemi e le questioni che la telematica interattiva già pone con riguardo alla tutela dei diritti di personalità dell'individuo, quando questi sia oggetto di una notizia o di un'informazione diffusa attraverso i mezzi telematici. A questo fine, l'attenzione è essenzialmente rivolta ai problemi già posti dalla trasmissione di notizie ed informazioni su Internet.

2. IL SISTEMA DEL NETWORK.

Una breve premessa tecnica appare indispensabile. Gli esperti del settore vorranno perdonarmi le semplificazioni e le imprecisioni dovute alla mia qualità di profano della materia.

Come è noto a tutti, un computer può essere collegato con altri computer, con i quali scambiare testi e messaggi. Se più computer sono tra loro così collegati, essi nel loro insieme costituiscono una rete (*network*).

Un *network* di computer può esser « chiuso », nel senso che messaggi ed informazioni possono essere scambiati soltanto all'interno della rete, tra i computer che la compongono, senza alcun collegamento con l'esterno.

Ma un *network* di computer può anche esser collegato ad altri computer, esterni alla rete originaria, o ad altre reti di computer, ad altri *network*.

Le possibilità di collegamento sono infinite: ciascun *network* può essere collegato a numerosi altri *network*, i quali a loro volta possono esser collegati ad ulteriori *network*. Quando il collegamento è istituito, il computer componente di uno qualsiasi dei *network* collegati può mettersi in comunicazione, e scambiare messaggi, con ciascun computer componente qualsiasi altro *network* in qualunque modo collegato.

Questa è la realtà tecnologica nella quale si sostanzia Internet, che non è dunque una entità autonoma e a sé stante, ma il risultato di una serie di interconnessioni fra computer e fra reti di computer.

Internet non è « governata » da nessuna identificabile autorità, pubblica o privata che sia. L'ordito costituito dall'insieme delle interconnessioni e dei legami fra *network* di *network* (la *Web*) non prevede, né per sua natura può prevedere una banca centralizzata di dati, o punti di controllo o canali obbligatori di comunicazione. I dati provengono da singoli operatori, da banche dati connesse ad un piccolo *network*, collegato alla rete, da fornitori di servizio di vario tipo che utilizzano la possibilità di diffondere informazioni attraverso la globalità delle interconnessioni. Per di più, il percorso di un messaggio, proveniente da un computer di un singolo *network*, ed indirizzato al computer di un altro *network* (collocato fisicamente anche a molte migliaia di chilometri di distanza), non è in alcun modo obbligato, poiché l'ordito della Rete è stato costruito in modo tale che, ove il messaggio trovi un ostacolo nel percorso che sta seguendo, può esser dirottato su un diverso percorso che gli consente di raggiungere ugualmente la meta.

In questa situazione, è evidente che, un qualsiasi controllo sulla quantità di messaggi ed informazioni che vengono trasportate dalla Rete, così come sul contenuto di tali messaggi, è assolutamente impossibile in via di fatto, sia ad una autorità o ad un soggetto determinato, sia anche ad un insieme di soggetti fisicamente collocati in punti diversi dello spazio.

Dunque, per sua natura, Internet non ha nessun « centro », né è prevedibile o pensabile una qualsiasi autorità di controllo, sia essa globale o anche parziale.

3. I MODI DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI.

Un singolo soggetto, individuo o gruppo collettivo, può collegarsi ed accedere alla Rete attraverso più vie: è sufficiente un computer dotato di un *modem* per potersi collegare attraverso la linea telefonica ad un altro computer o ad un *network* di computer che siano direttamente o indirettamente collegati con la Rete, per avere accesso a questa.

Esistono in tutto il mondo *network* di computer che sono stabilmente collegati alla Rete, sia all'interno di un'università, sia

all'interno di imprese, sia all'interno di comunità territoriali locali.

Un singolo individuo può accedere alla Rete utilizzando uno di questi computer; oppure utilizzando uno dei computer installati in un « *computer coffee shop* », che stanno proliferando in tutto il mondo.

Un collegamento più stabile alla Rete può aversi attraverso un collegamento con un « *service provider* » che garantisce il collegamento alla Rete attraverso il pagamento di un modesto canone.

Il singolo individuo può inoltre connettersi alla Rete attraverso lo stabile collegamento con un'organizzazione di « *on line services* », quali « *America on line* », « *Compuserve* » etc. Si tratta di organizzazioni che forniscono per conto loro, e direttamente, una serie di servizi da esse stesse organizzati e, inoltre, uno stabile collegamento con Internet. Entrambi i tipi di servizi sono messi a disposizione degli utenti contro pagamento di un modesto canone mensile o orario.

Esistono poi computer, o gruppi di computer, organizzati da privati o gruppi di privati o imprese singole, che sono raggiungibili per via telefonica, e che mettono a disposizione dei propri utenti una specie di lavagna telematica (*bulletin board*) sulla quale chiunque si colleghi via telefono può diffondere messaggi e scambiare idee ed informazioni. Un numero consistente di questi *bulletin board* è stabilmente collegato con le aziende di « *on line services* »; e molti di questi *bulletin board* sono direttamente collegati, per loro conto, ad Internet.

Le maniere di comunicare all'interno di Internet sono le più varie, e — senza pretendere di darne un'elencazione esaustiva — si possono così identificare:

e-mail: un utilizzatore può inviare un messaggio personale ad un altro singolo utilizzatore.

Listservs: un soggetto individuato immette in Rete messaggi destinati ad un gruppo predeterminato di altri soggetti che ne hanno fatto richiesta. Ciascun sottoscrittore inserito nella lista riceverà il messaggio di qualunque altro sottoscrittore, e potrà replicarvi con un messaggio che sarà a sua volta distribuito a tutti gli altri sottoscrittori. In una grande quantità di casi i messaggi vengono distribuiti automaticamente, senza alcun intervento di controllo umano. In molti casi la sottoscrizione può esser fatta automaticamente per via telematica, senza nessun controllo da parte umana.

Newsgroups: come nel caso delle « *listservs* » i *newsgroups* sono punti aperti di discussione e di scambio di notizie, su qualsiasi argomento. A differenza del caso delle *listservs*, il singolo per accedere ad un *newsgroups* non deve abbonarsi precedentemente. Alcuni *newsgroups* sono gestiti da un centro di controllo, al quale vanno inviati i messaggi, e che li metterà in Rete soltanto dopo averli verificati; per altri *newsgroups*, invece, i messaggi vengono immessi in Rete direttamente senza controllo. La più importante

organizzazione di newsgroups è Usenet: i messaggi inviati vengono memorizzati in un certo numero di computer dotati di memoria più vasta, collocati strategicamente sul territorio: l'utente successivo può in qualunque momento entrare in tale memoria e prendere visione dei messaggi che sono ivi conservati. Naturalmente i messaggi conservati in memoria vengono periodicamente cancellati per far spazio a nuovi messaggi. Anche nel caso dei *newsgroups*, il successivo utilizzatore può a sua volta inviare messaggi di risposta ai messaggi conservati, e anche tali messaggi di risposta vengono a loro volta conservati in memoria.

Comunicazione in tempo reale: anziché trasmettere messaggi, un individuo può instaurare un dialogo immediato in tempo reale con ciascun altro individuo collegato ad Internet. La comunicazione può essere da uno ad uno, ma può anche essere da due o più a due o più e questo è il caso di « *Internet relay chat* ». Soltanto alcune delle *chat lines* sono controllate, quanto al loro contenuto, da un operatore. *Chat lines* sono anche messe a disposizione dei propri utenti dalle aziende di *on lines services*, come America on line, Compuserve e così via.

Accesso diretto ad un computer lontano: con questo metodo, un singolo individuo può collegarsi ad un computer lontano e utilizzare le potenzialità di questo per fare una ricerca sui programmi e sui contenuti di tale computer lontano.

Remote information retrieval: attraverso questo metodo si possono acquisire informazioni conservate nella memoria di un computer lontano, sia trasferendo sul proprio computer un'informazione memorizzata su un computer lontano; sia utilizzando un programma (come *Gopher*) che consente di cercare documenti ed informazioni su un computer lontano; sia infine utilizzando la *World Wide Web*.

World Wide Web: questa è divenuta di gran lunga il più importante modo di trasmettere informazioni all'interno di Internet e si avvale di uno speciale linguaggio (*html*). Scorrendo gli « ipertesti » *html* si possono trovare possibilità di collegamento a qualsiasi altro tipo di informazione o risorsa, alla quale si viene immediatamente collegati attraverso l'uso del *mouse*. Questo modo di « iperconnessione » consente di accedere ad informazioni di qualsiasi tipo, memorizzate e conservate nelle memorie di numerosi computer in giro per il mondo, e consente all'operatore di accedere e collegare fra loro informazioni provenienti da computer diversi e talvolta anche molto distanti.

All'interno della *World Wide Web* le informazioni sono in realtà conservate in singoli separati computer, ma poiché il linguaggio *html* può esser letto da qualsiasi computer collegato alla Rete quale che siano i suoi standard, il complesso delle informazioni conservate e memorizzate in ciascuno dei computer connessi costituisce un corpo unico di conoscenze, al quale si può accedere con grande facilità.

All'interno della *Web* molte organizzazioni dispongono di uno spazio nel quale sono riportati gli indici delle informazioni e dei dati di cui all'organizzazione dispone, e che mette a disposizione dell'utente (*home page*). Ogni documento accessibile attraverso la *Web* ha un proprio indirizzo, che lo rende più facilmente identificabile, senza bisogno di passare attraverso indici generali.

Quando un documento viene immesso nella *Web*, quest'operazione equivale ad una vera e propria edizione di un testo. L'operazione di editare un documento sulla *Web* è, in sé per sé, un'operazione assai semplice: essa soddisfa perciò sia l'interesse di importanti imprese, banche, giornali e periodici, di far conoscere « *on line* » i propri prodotti, sia le esigenze di corpi scientifici ed accademici di diffondere informazioni altamente specializzate, sia — infine — l'interesse di piccole organizzazioni o anche di singoli individui.

Alcuni dei documenti inseriti nella *Web* sono resi disponibili soltanto a seguito dell'uso di una parola in codice (*password*) preventivamente assegnata. Ma la maggior parte dei documenti disponibili sulla *Web* è liberamente accessibile da chiunque.

Lo speciale linguaggio in cui sono formattati i testi accessibili nella *World Wide Web* consente di immettervi qualsiasi testo originariamente creato in qualsiasi altro linguaggio di computer, e consente a qualsiasi altro computer di leggerli, quali che siano i suoi standards. La facilità di accesso ai testi costituisce la ragione prima del successo della *Web*, sia dal punto di vista dell'utilizzatore (che non è costretto a dotarsi di particolari strumenti di connessione e lettura), sia dal punto di vista dell'editore (individuale, privato o professionale che sia) che sa di poter raggiungere attraverso quello strumento un numero di « lettori » notevolmente elevato.

Le caratteristiche della *Web* sono inoltre tali che nessuno — privato, organizzazione o Autorità — può controllare l'accesso ed il collegamento alla *Web* di un qualsiasi soggetto, così come nessuno può bloccare informazioni o servizi da un posto di controllo centralizzato, né per conseguenza esercitare un controllo sul contenuto dei messaggi che altri abbia immesso nella Rete.

4. LA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO INTERNET.

Internet, ed in particolare il modo di comunicazione che si realizza attraverso la *World Wide Web*, costituisce una vera e propria rivoluzione copernicana nel mondo della informazione e della comunicazione.

Internet realizza, in realtà, lo strumento di comunicazione più partecipativo che si sia mai visto. Per sua natura, la Rete è interattiva, sicché l'utente ha la stessa opportunità e le stesse possibilità di ricevere e di dare informazioni. Le difficoltà per entrare

nella Rete come « lettore » sono sostanzialmente le stesse che si incontrano a volervi entrare come « autore » o « editore ».

L'interattività, in virtù della quale ciascuno è al tempo stesso oratore e ascoltatore, si realizza non soltanto attraverso le *chat lines*, la *e-mail*, o i *newsgroups*, ma anche attraverso la creazione di *Web pages* o *sites*, che sono operazioni sostanzialmente prive di costo.

In questo modo, è stato creato uno strumento di comunicazione e di informazione a bassissimo costo, e potenzialmente a disposizione di chiunque: i tradizionali ostacoli al pieno dispiegarsi della libertà di informazione, essenzialmente costituiti dai rilevanti costi di organizzazione e distribuzione di qualsiasi altro mezzo di comunicazione (stampa quotidiana e periodica, radio e televisione) divengono di colpo tendenzialmente irrilevanti e privi di significato.

Ma vi è di più. A differenza di quanto avviene per altri mezzi di comunicazione, nei quali la notizia viene diffusa da alcuni ben individuati centri (essenzialmente, gli editori), sicché le fonti dell'informazione sono sostanzialmente poche e queste possono effettuare un controllo sul contenuto della notizia diffusa, nel caso di Internet le fonti dell'informazione sono potenzialmente illimitate, e — a causa dell'impossibilità di un controllo centralizzato su tutto ciò che viene immesso in Rete — è in linea di principio escluso un qualsiasi possibile ed efficace controllo del contenuto delle notizie diffuse.

L'interattività propria e caratteristica di Internet, infine, libera il lettore dall'atteggiamento forzatamente passivo nel quale è costretto l'utilizzatore di qualsiasi altro mezzo di comunicazione e di informazione.

Internet costituisce perciò uno straordinario e molto importante strumento di libertà per tutti.

5. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI E DIRITTI DELLA PERSONALITÀ.

L'attività di diffusione di notizie e informazioni, quando abbia ad oggetto notizie su individui, in quanto singoli o in quanto componenti di gruppi o istituzioni sociali, anche quando sia finalizzata ad informare, e non a diffondere puri e semplici pettegolezzi, si pone inevitabilmente in rotta di collisione con i diritti di personalità degli individui « oggetto » della notizia: essenzialmente, l'onore, la reputazione, il diritto alla riservatezza, il diritto all'identità personale.

Nei vari sistemi giuridici tali diritti di personalità hanno contenuto ed estensioni assai diverse, e possibilità di tutela molto differenziate.

Per semplicità, perché mi è più familiare, prenderò ad esempio il sistema giuridico del mio paese, l'Italia.

In questo sistema, il contenuto dei tradizionali diritti all'onore ed alla reputazione può esser così identificato: per « onore » si intende il sentimento del proprio valore, ovvero il complesso di valori nei quali una determinata persona si riconosce; per « reputazione » si intende, invece, la stima degli altri consociati.

Accanto a questi diritti, più di recente sono stati individuati due diversi, e « nuovi » diritti di personalità: il diritto alla riservatezza, alla propria privacy, e quindi ad esser protetto e tutelato dalle intrusioni nella propria intimità e nelle proprie vicende private; ed il diritto all'identità personale, e cioè il diritto « ad esser rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale è conosciuta o poteva esser conosciuta... così da non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, quale si è estrinsecato... nell'ambiente sociale ».

La difesa di tutti, e di ciascuno, di questi diritti di personalità comporta inevitabilmente vincoli e limitazioni alla libera diffusione di notizie ed informazioni.

Normalmente, e salvo alcune differenze a volte essenziali, la tutela e la difesa di questi diritti di personalità viene consentita dalle varie legislazioni nazionali sia attraverso l'esercizio di azioni penali contro il reato di diffamazione, sia attraverso l'esercizio di azioni civili per il risarcimento dei danni conseguenti alla pubblicazione e diffusione della notizia lesiva.

Le legislazioni dei vari paesi sono naturalmente molto diverse fra di loro, e ciò riguarda non soltanto le differenze fondamentali fra i paesi di diritto codificato e i paesi di common law, ma anche differenze altrettanto importanti fra le legislazioni di paesi facenti parte dello stesso gruppo.

Tuttavia, sembra potersi affermare che, in linea di principio, tutti i sistemi giuridici prevedono una responsabilità per la diffusione e pubblicazione di notizie lesive della personalità sia a carico del giornalista, sia a carico dell'editore; alcune legislazioni prevedono, inoltre, una responsabilità del direttore del giornale.

Nessuna legislazione — a quanto mi risulta — prevede una diretta responsabilità del distributore, ossia di colui o di coloro che sono professionalmente incaricati di far pervenire al lettore o al consumatore finale i messaggi informativi: può trattarsi del distributore vero e proprio di giornali quotidiani o periodici, dell'edicolante, o anche — in quei paesi in cui il sistema televisivo è costruito attraverso una netta separazione tra l'imprenditore che emette il segnale e coloro che organizzano e realizzano i programmi che vengono poi diffusi — appunto del soggetto incaricato della diffusione del messaggio.

6. L'IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI.

Nel mondo di Internet, le caratteristiche proprie del mezzo di trasmissione delle comunicazioni e dei messaggi rende ardua anche l'identificazione dei vari soggetti.

Se è vero che ogni messaggio ha un autore, è anche vero che molto spesso tale autore resta sconosciuto, non solo a tutti gli altri utenti della Rete, ma anche alla stessa organizzazione che difonde quel messaggio, si tratti di imprese di « *on line services* » o di fornitori di « *bulletin board* ».

Meno che mai è possibile individuare con certezza l'autore dei messaggi che vengono diffusi attraverso le « *chat lines* ».

Altrettanto difficile è individuare con certezza se e chi sia l'editore di un determinato messaggio. La responsabilità dell'editore, così come — nei paesi ove essa esiste — la responsabilità del direttore del mezzo di comunicazione di massa, si fonda sulla possibilità di un controllo editoriale sul contenuto del messaggio diffuso. Sia pure attraverso percorsi logici diversi, che sono in gran parte motivati dalle differenze di disciplina positiva delle varie legislazioni, i vari sistemi giuridici individuano una responsabilità dell'editore fondamentale in una sorta di « *culpa in vigilando* », consistente nell'aver omesso il controllo dovuto sul contenuto e sulla legittimità di pubblicazione di una notizia lesiva della personalità di qualcuno.

Nella realtà di Internet, sia che si tratti della trasmissione di notizie *on line*, sia che si tratti di consentire l'accesso a informazioni e notizie conservate e memorizzate su uno specifico computer, ovvero in una banca dati, anche le imprese che forniscono « *on line services* » (che sono quelle che sembrano più assomigliare ad un vero e proprio editore) non possono che sfuggire ad una simile identificazione, in virtù della circostanza fondamentale che nessuna di tali imprese è in condizione di esercitare, né di fatto esercita alcun controllo sul contenuto dei messaggi diffusi, e sul contenuto delle notizie memorizzate in banche dati o in appositi « depositi ».

Almeno a mia conoscenza non esiste giurisprudenza significativa sulla responsabilità per la diffusione di notizie e messaggi attraverso Internet, se non negli Stati Uniti d'America. Ed i casi esaminati dai giudici di questo paese (Cubby Inc. v. Compuserve Inc., S.D.N.Y., 1991; Stratton Oakmont Inc. v. Prodigy Services Co., S.C. Nassau County, 1995; Stern v. Delphi Internet Services Corp., S.C.N.Y. County, 1995) si sono conclusi con l'affermazione della totale assenza di responsabilità per il contenuto dei messaggi e delle notizie diffuse in capo alle organizzazioni che, anche professionalmente e con spirito commerciale, diffondono « *on line services* », che sono tutte state equiparate dal punto di vista della responsabilità al distributore di un mezzo di comunicazione di massa, piuttosto che all'editore. Va tuttavia ricordato

che in due casi (*Sega Enterprises v. Maphia*, N.D. Cal. 1994; *Playboy Enterprises v. Frena*, M.D. Fla 1993) è stata affermata una responsabilità diretta dei « distributori », e più precisamente di organizzatori di *bulletin board*, ma va anche aggiunto che in entrambi i casi — che non a caso concernevano violazioni delle norme sul *copyright* — questi organizzatori erano consapevoli dei comportamenti lesivi dei « frequentatori » del *bulletin board* e li avevano favoriti ed agevolati, anche con la predisposizione di strumenti tecnici elettronici attraverso i quali le lesioni si realizzavano.

7. ALCUNI ESEMPI PRATICI.

Per chiarire gli esatti termini dei problemi, mi sembra indispensabile entrare nel concreto di qualche esempio pratico.

Considerata la varietà di metodi e strumenti attraverso i quali si può « navigare » in Internet, e/o diffondere notizie e messaggi attraverso Internet, è ovviamente difficile identificare ed enumerare tutti i possibili casi che possono presentarsi. Mi limiterò perciò a individuare due fattispecie estreme, l'esame delle quali consentirà di focalizzare quantità e qualità dei problemi che la trasmissione su Internet pone ai giuristi.

a) Una prima fattispecie è quella che più si avvicina ai metodi ed ai modi tradizionali di trasmissione delle notizie: un soggetto ben identificato, sia esso un quotidiano, un editore, una banca o un'organizzazione commerciale qualsiasi, o anche un'organizzazione senza scopi di lucro, pubblica nella sua propria « *home page* », che viene resa accessibile a tutti attraverso la Rete di computer e di servizio offerti da una impresa di « *on line services* », una notizia lesiva della personalità e della reputazione di una identificata persona. La notizia viene trasmessa con l'identificazione dell'autore della stessa, che firma « l'articolo ».

È questa l'ipotesi più vicina a quelle alle quali i giuristi sono abituati a pensare: ciò che cambia rispetto alla pubblicazione di una notizia su un giornale quotidiano è soltanto il mezzo di comunicazione (non più la carta stampata, distribuita attraverso gli edicolanti, ma un pacchetto di segnali elettronici).

L'ipotesi non pone perciò particolari problemi di disciplina: sono certi e noti sia l'autore che l'editore, e sebbene il messaggio sia diffuso attraverso metodi del tutto nuovi e diversi da quelli tradizionali, non sembra che si pongano soverchi problemi a identificare le responsabilità ed a consentire alla persona lesa dalla diffusione della notizia di tutelare efficacemente i propri diritti ed interessi, sia in sede penale che civile.

b) Consideriamo ora una fattispecie totalmente diversa. Un privato anonimo diffonde una notizia lesiva della personalità e della reputazione di una ben identificata persona nell'ambito di un

newsgroups, ovvero trasmettendola attraverso un *bulletin board* o, infine, per il tramite di una *chat room*.

In questo secondo caso l'autore della notizia lesiva è per principio sconosciuto; il contenuto di tale notizia (salvo i casi in cui il contenuto dei messaggi diffusi attraverso *bulletin board* o *newsgroups* è oggetto di uno specifico controllo da parte dell'organizzazione attraverso cui essi sono immessi nella Rete) la notizia è diffusa senza alcun controllo sul suo contenuto da parte dell'organizzazione che gestisce e mette a disposizione sia il *bulletin board*, sia il *news group*. Si tenga presente, al riguardo, che *newsgroups* e *bulletin board* sono di regola privi di qualsiasi controllo editoriale, e soltanto eccezionalmente i messaggi vengono immessi soltanto a seguito del controllo di un moderatore.

Mi sembra evidente che tutti i parametri sui quali si fondano di regola le responsabilità per la diffusione e trasmissione di notizie lesive della personalità altrui non si ritrovano in questa fattispecie: è ignoto l'autore; non esiste una persona o un'organizzazione che possa essere identificata come editore; l'unica organizzazione nota è quella del distributore che — secondo i parametri tradizionali della responsabilità per la pubblicazione di notizie lesive — è in linea di principio esente da ogni responsabilità.

8. L'APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI TUTELA DELLA PERSONALITÀ.

L'arco dei problemi è in realtà assai più vasto di quanto fin qui si è potuto vedere.

Il libero accesso su Internet e l'uso della stessa per la trasmissione e diffusione di notizie e messaggi pone in realtà problemi di difficile soluzione anche nel caso, che sembra più semplice, identificato nel precedente paragrafo 7 alla lett. a).

Internet è infatti, per sua natura, un mezzo di comunicazione e di diffusione delle notizie transfrontaliero e, in realtà, mondiale. Le notizie non si arrestano davanti ai confini degli Stati, e si diffondono fino a dove un singolo computer è collegato in un qualche modo alla Rete.

Per di più, a causa dell'alto costo che comporta l'utilizzazione dei cavi transoceanici, il contenuto dei messaggi che provengono dall'altra parte di uno dei oceani è spesso « catturato » e temporaneamente depositato e memorizzato in un computer dotato di una memoria, ma fisicamente più vicino all'utilizzatore. In questo modo il messaggio, o il complesso di dati e notizie, proveniente dall'altra parte dell'oceano, e catturato e memorizzato su quest'altro versante, è più facilmente accessibile da parte di tutti gli utilizzatori di quest'ultimo versante, con un costo minore.

In questa situazione, diventa anche spesso difficile comprendere e conoscere con esattezza da quale parte effettivamente provengono messaggi, dati e notizie.

I problemi non concernono, perciò, soltanto l'identificazione dei soggetti coinvolti nella diffusione e trasmissione di notizie, ma riguardano anche l'identificazione della legge da applicare al caso concreto, e dunque — in buona sostanza — anche l'identificazione dei casi e delle condizioni nelle quali la notizia può essere considerata lesiva della personalità, e può dunque dar luogo a responsabilità.

Le legislazioni positive dei singoli Stati sono molto diverse tra loro, e ciò che in un singolo paese è considerato illegittimo ed è fonte di responsabilità, in altri paesi può dar luogo a responsabilità più attenuante, e può anche esser considerato del tutto legittimo.

Per scendere sul concreto, la diffamazione è — salve le diversità di disciplina positiva — una figura nota a quasi tutti i sistemi giuridici, e le responsabilità che vi sono connesse sono più o meno facilmente identificabili. Ma per i diritti alla riservatezza o all'identità personale la situazione è ben diversa, essendo questi diritti tutt'altro che oggetto di un riconoscimento pacifico in tutto il mondo.

Un altro ordine di gravi problemi concerne il giudice competente a decidere una controversia avente ad oggetto una notizia lesiva della personalità e l'eventuale conseguente risarcimento.

L'identificazione del giudice competente è tutt'altro che pacifica già nel caso in cui sia noto l'autore e l'editore della notizia, e sia noto il luogo in cui la notizia è stata diffusa, e ciò soprattutto nelle ipotesi — del tutto possibili — in cui la persona lesa dalla notizia in quel modo diffusa sia stabilmente residente in un altro paese, o addirittura in un altro continente rispetto al luogo in cui la notizia è diffusa. Si tratta di una controversia in un qualche modo tradizionale a diversi sistemi giuridici, in ordine all'identificazione del luogo in cui il danno si produce, in relazione alla diffusione di notizie lesive della personalità, potendosi ritenere sia che il danno si produca nel luogo in cui la notizia è pubblicata o diffusa, sia che il danno si produca nel luogo in cui si realizza l'evento dannoso (e cioè la lesione della personalità), che di regola coincide con il luogo di residenza della persona lesa.

Ma nell'ipotesi di «cattura» di un messaggio da un computer posto al di là dell'oceano, di memorizzazione di tale messaggio in un computer posto su quest'altro versante e di successiva messa a disposizione del messaggio per tutti gli utenti di questo secondo versante, il problema dell'identificazione del giudice competente si complica notevolmente: ove il messaggio contenga notizie lesive della personalità di un individuo residente (in ipotesi) in Europa, e il messaggio sia stato diffuso per la prima volta (in ipotesi) in Giappone, e sia stato successivamente «catturato» da un computer collocato (in ipotesi) in Inghilterra, prima di poter affrontare il problema dell'identificazione del luogo in cui il danno si è verificato, occorre affrontare il problema dell'identificazione del luogo in cui il messaggio è stato diffuso, poiché in realtà il messag-

gio è stato effettivamente diffuso almeno due volte, una prima volta in Giappone ed una seconda in Inghilterra.

9. LE BANCHE DATI.

Le difficoltà frapposte ad una efficace tutela dei diritti di personalità dall'esercizio e dall'uso di mezzi di comunicazione telematici interattivi non concernono soltanto i casi e le fattispecie di messaggi appositamente prodotti per essere immessi in Rete (e quindi i messaggi « nuovi »), ma anche le ipotesi di diffusione delle notizie e delle informazioni che possono esser state in precedenza raccolte in una qualsiasi banca dati.

Alla Rete può connettersi qualsiasi computer, o qualsiasi gruppo di computer, ivi compreso quello nel quale sia stata immagazzinata e memorizzata una banca dati.

Il fenomeno della archiviazione e memorizzazione di dati, anche concernenti individui, è straordinariamente diffuso in tutto il mondo, per evidenti ragioni di interesse commerciale; ma le banche dati così realizzate contengono dati personali la cui diffusione e comunicazione a terzi è, di per sé, fonte di pregiudizio per l'individuo.

La tutela dei diritti di personalità dell'individuo esigerebbe, perciò, che nella attività di raccolta ed archiviazione dei dati personali, il gestore della banca dati dichiari preventivamente lo scopo per il quale i dati sono raccolti; si limiti ad utilizzare i dati raccolti per lo scopo dichiarato, e per nessun altro; raccolga e conservi in memoria soltanto dati esatti ed aggiornati, in ogni caso adeguati e pertinenti rispetto al fine per il quale sono raccolti; conservi i dati personali raccolti per il solo tempo necessario al conseguimento del fine dichiarato.

In ogni caso, i dati a carattere personale che « rivelano l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o altre convinzioni », nonché i dati personali relativi alla salute e alla vita sessuale o alle condanne penali dovrebbero godere di una speciale protezione.

Infine, la persona i cui dati siano immessi in una banca dati dovrebbe avere la possibilità di conoscere l'esistenza della banca dati, dei suoi fini e l'identità e la residenza del suo gestore; ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano ed avere la possibilità di rettificarli, laddove erronei.

Ho seguito, in questa sommaria individuazione dei rischi per i diritti di personalità insiti nella realizzazione e gestione di una banca dati, le indicazioni contenute nella convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981. Ma una singola convenzione — per di più sottoscritta soltanto da alcuni paesi europei — non può certo dare assicurazioni circa l'effettiva tutela dei diritti di personalità degli individui in relazione alla realizza-

zione e gestione di una banca di dati personali. Tanto ciò è vero che, ad esempio, la stessa Italia, che ha sottoscritto la convenzione, manca tuttora di una legge specifica che disciplini l'attività di raccolta di dati personali e di gestione della relativa banca¹.

Ora, il gestore di una banca dati può facilmente connettersi alla Rete, e rendere accessibile — gratuitamente o a pagamento — la stessa banca a qualsiasi altro utente connesso alla Rete, operazione che dal punto di vista tecnologico è ormai divenuta semplicissima. Se il gestore della banca dati, e la stessa banca dati hanno sede in un paese nel quale l'attività di raccolta di dati personali e di archiviazione degli stessi non è oggetto di alcuna specifica disciplina per la tutela dei diritti di personalità delle persone i cui dati sono raccolti, questi diritti sono in realtà privi di alcuna tutela. Non solo i dati potranno esser raccolti senza limitazioni, ma la persona interessata non avrà alcun controllo sugli stessi.

È perciò agevole comprendere fino a che punto la straordinaria facilità di scambio di informazioni garantita dalla comunicazione telematica interattiva sia di per sé fonte di ulteriori rischi ed attentati per i diritti di personalità dell'individuo.

Si aggiunga che la « lontananza » fisica tra una banca dati e l'individuo che ho qui ipotizzato non costituisce affatto una difesa per questi: da un lato le distanze tra luoghi sono ormai divenute relativamente insignificanti anche dal punto di vista fisico, vista la facilità degli spostamenti e la rapidità dei viaggi; dall'altro, nel « villaggio globale » che si è venuto strutturando la distanza è divenuta irrilevante a fronte della rapidità e capillarità di diffusione delle notizie; ed infine lo « spazio » di Internet è senza confini, ma anche senza distanze, poiché tutti gli utenti della Rete sono in realtà nello stesso « posto ».

10. IL RUOLO DEL GIURISTA.

Alcuni recenti clamorosi episodi di uso spregiudicato delle possibilità di comunicazione attraverso Internet hanno condotto diversi giuristi ad affermare che la Rete, ed in genere le possibilità della comunicazione telematica interattiva, costituiscono una zona franca di non-diritto.

Sono personalmente propenso a ritenere che l'affermazione sia eccessiva; ma certamente l'innovazione tecnologica, e la rivolu-

¹ Dopo la consegna delle bozze del testo, è stata pubblicata la legge 31 dicembre 1996 n. 675 (in *G.U.* 8 gennaio 1997 n. 3)

recante norme su « Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali »

zione copernicana nella comunicazione che ne è derivata pongono ai giuristi problemi di non agevole soluzione. Il punto — a mio avviso — non è tanto quello di domandarsi se la comunicazione telematica interattiva possa essere oggetto di una valida ed efficace disciplina, perché una domanda così formulata non può che comportare una risposta positiva; il punto è, invece, che questi nuovi modi di comunicare e di diffondere informazioni e notizie obbligano il giurista a mettersi al passo con i tempi, e dunque a ripensare istituti tradizionali del diritto e categorie giuridiche ben consolidate, per adeguarne il contenuto e l'operatività alle nuove realtà prodotte dall'evoluzione tecnologica.

Si tratta di compiere operazioni di adeguamento e ampliamento della disciplina positiva esistente, certamente rese complicate e difficili dalla notevole sofisticatezza delle novità tecnologiche, e dalla rapidità con la quale queste si manifestano; ma si tratta pur sempre di operazioni assolutamente tradizionali per i giuristi, e basterà pensare — per convincersene — alla notevole quantità di elaborazioni creative che nel corso della storia europea ha subito il diritto romano.

D'altra parte, il diritto, la disciplina positiva in genere viene ad esistenza quando la realtà dei rapporti umani la ha resa indispensabile; ed anche questa è una costante della storia culturale della civiltà occidentale.

11. L'INFORMAZIONE DIFFUSA DA AUTORE NOTO.

I problemi, tuttavia, esistono effettivamente, e non sono certo di facile soluzione.

Consideriamo la fattispecie indicata nel precedente paragrafo 7 alla lettera *a*).

Se il caso si verifica all'interno di un determinato paese, le regole proprie tradizionali della responsabilità civile per lesione dei diritti di personalità sembrano poter essere applicate senza particolari difficoltà.

Ma se la notizia o l'informazione lesiva della personalità di un individuo viene immessa nella Rete in un determinato paese, e l'individuo leso è residente stabilmente in un altro paese, la sola applicazione delle regole tradizionali non sembra più sufficiente.

Certamente l'individuo leso può agire in giudizio, a tutela dei propri diritti di personalità, nel paese nel quale è residente il soggetto autore o editore della notizia, invocando a proprio favore l'applicazione della legge del paese di questi ultimi. E nell'ipotesi in cui questa legge tuteli sufficientemente i diritti di personalità dell'individuo, si potrà ritenere che l'individuo leso potrà beneficiare di una qualche riparazione dei pregiudizi subiti, anche se non si può non rilevare che l'instaurazione di un giudizio in un altro paese può comportare costi in ogni caso elevati.

Ci si può chiedere se non si possa garantire alla persona offesa l'utilizzazione di strumenti di tutela più semplici ed agevoli. Poiché l'evento dannoso, in una tale fattispecie, essendo costituito dalla lesione dei diritti di personalità della persona offesa, può — e forse deve — considerarsi verificato nel luogo in cui la persona offesa è residente (poiché è qui che si realizza la diffamazione, o comunque la lesione dell'immagine pubblica della persona) si dovrebbe poter invocare il principio comune a molte legislazioni per cui il giudice competente è quello del luogo di residenza dell'attore.

Recentemente la Corte di Giustizia della Comunità Europea (sentenza 7 marzo 1995) ha esaminato e deciso un caso del tutto analogo (anche se concerneva una fattispecie nella quale la lesione dei diritti di personalità di una cittadina irlandese sarebbe stata realizzata da un organo di stampa quotidiana, e precisamente France-Soir). La Corte ha affermato che « nel caso di diffamazione internazionale a mezzo stampa, la lesione arrecata da una pubblicazione diffamatoria all'onore, alla reputazione ed alla considerazione di una persona fisica o giuridica, si manifesta nei luoghi ove la pubblicazione viene diffusa, quanto la vittima sia ivi conosciuta ». Conseguentemente la Corte ha affermato la competenza giurisdizionale dei giudici dell'Irlanda del Nord, ossia dei giudici del luogo nel quale la pubblicazione era stata diffusa e nel quale la persona offesa era conosciuta.

Con la stessa sentenza, la Corte di Giustizia ha anche affermato che il giudice in quel modo dichiarato competente dovrà applicare, per risolvere la controversia, « il diritto sostanziale designato dalle norme di conflitto del suo diritto nazionale ».

I principi così affermati dalla Corte Europea, che in linea di diritto positivo concernono soltanto i cittadini di stati firmatari della Convenzione Europea 27 settembre 1968 sulla competenza giudiziaria, indicano una strada percorribile di ordine generale, poiché le regole che ne derivano risultano ragionevoli, razionali ed eque.

L'applicazione generalizzata di tali regole, tuttavia, non può aversi per mera trasposizione analogica di principi esistenti all'interno di ben individuati sistemi giuridici.

Non a caso la Corte ha deciso nel senso indicato in applicazione di norme contenute in una Convenzione internazionale.

Le regole individuate dalla Corte Europea potranno perciò essere applicate anche all'interno di ordinamenti giuridici estranei all'Europa, o anche estranei alle tradizioni culturali e giuridiche di matrice europea, soltanto nel caso in cui esse vengano espressamente accettate con la sottoscrizione di una Convenzione internazionale, il cui contenuto — attese le difficoltà di regola esistenti all'introduzione di un diritto uniforme in sistemi giuridici diversamente strutturali e costruiti — può anche essere limitata all'individuazione di un sistema uniforme di rinvio e di collegamento volto a disciplinare i conflitti fra leggi.

12. L'INFORMAZIONE DIFFUSA DA AUTORE IGNOTO.

Consideriamo ora la fattispecie individuata nel paragrafo 7 alle lett. b).

In questo caso, l'autore della notizia è — per principio — ignoto; ed è anche impossibile, a mio avviso, identificare con certezza un soggetto che possa esser considerato editore.

La proposizione di un giudizio a tutela dei diritti di personalità è perciò impossibile sul piano del mero fatto, prima ancora che in punto di diritto, poiché la persona lesa non è in grado di conoscere i soggetti nei confronti dei quali dovrebbe proporre le sue istanze.

In realtà, nella migliore delle ipotesi per la persona offesa, è forse possibile identificare un solo soggetto noto, in un qualche modo partecipe del meccanismo di trasmissione della notizia: il distributore, sia esso il soggetto organizzatore di un *bulletin board*, sia essa l'organizzazione di *on line services*.

Secondo i parametri più o meno tradizionali, ai quali si ispirano diversi sistemi giuridici in Europa e in America, il distributore di mezzi di comunicazione di massa — in quanto istituzionalmente privo del controllo editoriale sul contenuto delle notizie diffuse — deve esser considerato esente da qualsiasi responsabilità per le lesioni arrecate a terzi dalle notizie e informazioni contenute nel mezzo.

Questa è in realtà la situazione in cui versano anche i distributori su Internet di notizie e informazioni immesse in Rete attraverso i *newsgroups*, i *bulletin boards* o le *chat rooms*.

Dunque, i meccanismi tradizionali di distribuzione della responsabilità nell'attività di edizione e diffusione di notizie e informazioni risultano chiaramente inadeguati a disciplinare in modo soddisfacente i nuovi sistemi di comunicazione e distribuzione delle notizie realizzati attraverso le reti telematiche interattive.

Questi criteri tradizionali, sia pure attraverso una varietà di percorsi logici diversi, e una diversità talvolta rilevante dei principi di riferimento, a secondo del sistema giuridico all'interno del quale essi sono stati elaborati, sembrano tuttavia complessivamente ruotare attorno ad un concetto di fondo più o meno simile in tutti i casi: una responsabilità personale per lesioni e danni arrecati a terzi è ipotizzabile soltanto nel caso in cui l'attività fonte del danno o della lesione sia effettivamente riconducibile ad un comportamento consapevole. Vi è responsabilità soltanto quando vi è imputabilità, ossia quando vi sia — o vi debba essere, secondo la diligenza del buon padre di famiglia — un controllo consapevole e cosciente sul comportamento che ha dato luogo al danno o alle lesioni.

Allo stato attuale dei meccanismi di distribuzione e trasmissione delle notizie attraverso Internet, almeno per tutti i casi in cui le

notizie e le informazioni vengano immesse nella Rete senza alcun preventivo controllo da parte di un moderatore umano, sembra doversi escludere ogni e qualsiasi responsabilità per la diffusione e trasmissione di notizie e informazioni lesive della personalità di terzi in capo al distributore dei messaggi.

È tuttavia evidente che un qualsiasi tentativo di disciplina non può che muovere da un ripensamento della condizione del distributore e delle responsabilità che su questo possono gravare.

La via più semplice sarebbe quella di prevedere una responsabilità oggettiva, anche in mancanza di prova di una qualsiasi colpa; ma non si può negare che una tale soluzione presenti evidenti profili di iniquità.

Una responsabilità del distributore potrebbe tuttavia esser affermata e riconosciuta, anche indipendentemente da profili di colpa nel comportamento di questi, in tutte quelle ipotesi in cui il distributore ricavi dalla diffusione e trasmissione dei messaggi un qualche vantaggio. In questa ottica, l'attività del distributore appare quella tipica di un imprenditore, che organizza un servizio per ricavarne un lucro. E sarebbe allora accettabile ipotizzare che il rischio imprenditoriale di un tale imprenditore comprenda anche la responsabilità per la diffusione di messaggi lesivi dei diritti di personalità dei terzi.

Una terza via potrebbe esser costituita dalla previsione di un obbligatorio controllo, da parte del distributore, del contenuto dei messaggi, prima che questi possano essere immessi in Rete: se un tale onere fosse imposto, lo spostamento del controllo editoriale dall'editore al distributore che ne conseguirebbe costituirebbe un sufficiente elemento per fondare la responsabilità di quest'ultimo.

Quest'ultima soluzione potrebbe prevedere una variante consistente nell'imporre al distributore di conoscere compiutamente generalità e dati identificativi di tutti coloro i cui messaggi il distributore immette nella Rete; laddove qualcuno di tali messaggi comporti lesioni o danni ai diritti di personalità di terzi, il distributore potrebbe essere esentato da ogni responsabilità connessa a tale attività lesiva soltanto se sia in grado — su richiesta — di comunicare nome e residenza dell'autore o dell'editore del messaggio.

Per quanto concerne infine il problema dell'identificazione del giudice competente e della legge sostanziale da applicare, è evidente che, anche in questa ipotesi, non può che farsi ricorso alle regole indicate nel paragrafo precedente.

È tuttavia fin troppo evidente che tutte queste regole (e altre a cui può pensarsi) per esser concretamente efficaci dovrebbero poter essere uniformemente applicate in tutti i paesi nei quali Internet sia presente, poiché una disciplina introdotta soltanto in alcuni paesi e non in altri nascerebbe affetta da una genetica mancanza di efficacia, poiché essa potrebbe esser facilmente elusa modificando il luogo fisico di immissione del messaggio nella Rete.

Tutte queste considerazioni conducono, perciò, ad una esplicita conferma della assoluta indispensabilità di una disciplina internazionale uniforme, o quanto meno di un sistema internazionale uniforme di rinvio e di collegamento volto a disciplinare i conflitti fra leggi.

13. NECESSITÀ DI UNA DISCIPLINA INTERNAZIONALE UNIFORME.

L'introduzione di una disciplina internazionale uniforme del tipo indicato non sarebbe tuttavia sufficiente ad apprestare una difesa efficace e concreta contro le lesioni dei diritti di personalità dell'individuo realizzate attraverso la accedibilità, attraverso la Rete, di banche dati contenenti « dati personali sensibili ».

A questo riguardo, l'ordine dei problemi è duplice: da un lato, ed in primo luogo, i rischi di attentato ai diritti di personalità dell'individuo derivano dall'attività di raccolta e archiviazione di dati personali svolta senza alcun controllo, e senza alcun potere di intervento da parte degli individui i cui dati sono archiviati; in secondo luogo, è però indubbio che la facilità di collegamento della banca dati alla Rete, con la conseguente amplificazione delle possibilità di utilizzo e di accesso ai dati conservati che la Rete può garantire, moltiplicano in modo esponenziale quei rischi e quei pericoli.

Ipotizzare una qualsiasi difesa dell'individuo i cui dati siano stati archiviati in un paese sprovvisto di una disciplina positiva di tale attività, e che vengano utilizzati e diffusi, in assenza di una disciplina internazionale e uniforme, è del tutto impossibile.

L'individuo leso da attività del genere non può neppure tutelarsi chiamando in giudizio l'organizzatore e gestore della banca dati innanzi i giudici del paese di questi, poiché — per principio — la legge nazionale che tali giudici dovrebbero applicare non contiene alcuna disciplina dell'attività di raccolta e archiviazione di dati personali.

Men che mai può pensarsi che l'individuo danneggiato possa validamente ed efficacemente invocare una tutela innanzi ai giudici del proprio paese di origine, poiché difetta del tutto un valido criterio di collegamento tra la legge personale dell'individuo danneggiato e l'organizzazione e gestore della banca dati cittadino di un diverso paese.

Abbiamo dunque un'ulteriore conferma che una qualsiasi efficace tutela dei diritti di personalità dell'individuo contro le aggressioni e i danni che possono essergli inferti dall'utilizzazione dei mezzi di comunicazione telematici interattivi, quali Internet, o altri che potranno essere istituiti, non potrà aversi che attraverso la istituzione di una legge internazionale uniforme, che introduca nei sistemi giuridici di tutti i paesi ai quali la Rete si estende, principi uniformi di disciplina, o quantomeno uniformi criteri di colle-

gamento tra la legge nazionale della persona offesa e il responsabile dell'attentato ai diritti di personalità di tale persona.

14. INADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI NEGOZIALI.

Per mero scrupolo di completezza, ci si può chiedere se una qualche disciplina volta a tutelare i diritti di personalità dell'individuo non possa essere introdotta attraverso il regolamento negoziale.

Nella « navigazione » all'interno di Internet, e nell'utilizzazione dei servizi che attraverso questa sono messi a disposizione, ci si imbatte frequentemente in fattispecie che costituiscono veri e propri contratti: non solo tutte quelle ipotesi nelle quali l'utilizzatore accede a servizi contro pagamento di un qualche compenso, ma anche tutte le ipotesi di abbonamento per l'utilizzazione di servizi di vario tipo, ivi compresi gli strumenti di scambio di informazioni fra pluralità di soggetti (quali i *newsgroups* o i *bulletin boards*).

Con una certa frequenza, inoltre, l'utilizzatore, prima di accedere ad un servizio, è formalmente chiamato ad esprimere un consenso preventivo rispetto al contenuto e alle modalità del servizio reso accessibile. Spesso, questi veri e propri contratti telematici, nei quali il consenso alla conclusione del contratto viene espresso attraverso un « clic » sul *mouse*, contengono le clausole che limitano o escludono ogni responsabilità del distributore dei servizi.

È perciò agevolmente ipotizzabile una situazione in cui, prima di immettere in Rete il messaggio, il distributore pretenda dall'autore o dall'editore una dichiarazione di scarico di responsabilità, o meglio una dichiarazione di assunzione diretta di responsabilità nei confronti dei terzi da parte dello stesso autore od editore.

A parte ogni considerazione sulla circostanza che una soluzione di questo tipo esigerebbe quantomeno la preoccupazione e l'attenzione del distributore in ordine ai rischi di attentati ai diritti di personalità degli individui, essendo del tutto libero il distributore (in mancanza di un obbligo legale) di determinare modi e contenuto di eventuali contratti con i soggetti autori o editori di notizie e informazioni che il distributore immette poi nella Rete, è comunque agevole rilevare che il ricorso allo strumento del contratto non sembra rappresentare una soluzione soddisfacente ai problemi di cui ci stiamo occupando: il contratto vincolerebbe comunque l'autore e l'editore soltanto nei confronti del distributore, e la disciplina contenuta in tale contratto sarebbe del tutto irrilevante nei confronti del terzo danneggiato da un messaggio lesivo della propria personalità.